

SARACENI. Mi dichiarerei soddisfatto se allo stato assai penoso che si è creato a tanta povera gente si potesse riparare con un sussidio dato, come pare, una volta tanto. Ma il sussidio non sarà sufficiente al sostentamento degli agenti licenziati dal servizio ed a quello delle loro famiglie.

L'onorevole ministro Cavasola, nella seduta del primo giugno, riconosceva che il trattamento fatto alle guardie provinciali non assunte al servizio dello Stato fu « veramente duro ». Ora io dico che fu più propriamente ingiusto.

Non si tenne conto dei benefici che essi apportarono allo Stato con la tutela dei boschi, coi notevoli proventi procurati all'erario con le contravvenzioni innumerevoli da essi elevate, col servizio delicato e pericoloso di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza da essi adempiuto per lunghi anni.

E furono messi sul lastrico dopo averne sfruttata la giovinezza; e abbandonati in mezzo a popolazioni dove il lungo servizio avea ad essi acquistato l'odio dei mille e mille contravvenzionati; e mandati via senza pensione nonostante che vi avessero diritto.

Infatti il regolamento di polizia forestale, che nel caso nostro è un vero contratto di lavoro, stabilisce il diritto alla pensione di ritiro giusta la legge 14 agosto 1864, con l'aggiunzione fattavi per la parificazione delle guardie forestali a guardie doganali ai sensi dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1868. Ed è perfettamente arbitrario l'avviso della Corte dei conti, che appunto per la detta parificazione ritiene limitato il diritto alla pensione nei soli casi di ferite o morte per cause di servizio.

Quella della parificazione fu una « agguinzione » che si riferisce ad una pensione privilegiata alle guardie e alle famiglie nei casi di ferite o morte per causa di servizio; e non lede menomamente il diritto alla pensione ordinaria, quella cioè, che compete nei casi di cessazione di servizio per anzianità, motivi di salute, licenziamento, ecc.

Nè varrebbe osservare che agli agenti forestali non spetti la pensione perchè non hanno rilasciato la ritenuta sullo stipendio, dal momento che anche le guardie doganali, a cui essi sono dalla legge parificati, non sono soggette a ritenuta tuttochè alla pensione ordinaria avessero diritto.

Non valse, dunque, il servizio che per alcuni durò fino a 34 anni, servizio lungo, faticoso, pieno di pericoli, e prestato onorevolmente con soddisfazione non solo delle provincie, ma anche dello Stato, giacchè gli agenti erano alla dipendenza di funzionari governativi quali i sorveglianti e gli ispettori.

Questo basterebbe se dovessimo valutare il trattamento, fatto alle guardie provinciali non assunte al servizio dello Stato, con gli impulsi del sentimento. Ed allora sarebbe giustificato il dire soltanto che il trattamento fu *duro*.

Ma ho detto che è stato addirittura ingiusto. E la ingiustizia ha un fondamento giuridico, ed è sempre più rilevata dalla incostituzionalità del provvedimento di licenziamento.

La legge 2 giugno 1910 stabiliva all'articolo 7 che entro un anno dalla sua promulgazione il Governo del Re avrebbe presentato al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del Corpo Reale delle foreste, e « per attuare il graduale passaggio » delle guardie forestali alla dipendenza dello Stato. In esecuzione di tale disposizione l'articolo 2 della legge 3 marzo 1912, che stabiliva il ruolo organico, disponeva: « Il passaggio alla dipendenza dello Stato degli agenti forestali provinciali... si compirà gradatamente... con le modalità da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 1º ». E all'articolo 1º è detto che con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, si sarebbe provveduto all'emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, la prego di concludere, perchè i cinque minuti regolamentari sono trascorsi.

SARACENI. Richiamo l'attenzione del Governo e della Camera su un fatto assai pietoso che non consente il rigore dei cinque minuti.

Dunque il legislatore volle il graduale passaggio delle guardie forestali alla dipendenza dello Stato, non licenziamenti; non esclusioni.

Venne il regolamento approvato col Reale decreto 5 agosto 1912, e dove si doveva regolare niente altro che il « passaggio » si stabilirono delle limitazioni, e si creò una Commissione speciale di nomina per vagliare e proporre l'ammissione o meno degli agenti provinciali.